Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 25 MAGGIO 1976:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1976.

Conferimento di decorazioni della « Stella al merito del lavoro » alla memoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1976.

Conferimento di decorazione della « Stella al merito del lavoro » alla memoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.

Conferimento di decorazioni della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.

Conferimento di decorazioni della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

(Da 5627 a 5630)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 25 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Società Edison » (6ª emissione); 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 17 maggio 1976.

(6045)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **998**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Torino, rispettivamente adottate il 14 novembre 1973 e 14 gennaio 1974;

Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino adottata il 3 ottobre 1975, dalla quale si rileva che la storia ed istituzioni dell'Africa non è insegnata nella facoltà, mentre la storia ed istituzioni dell'Islam è un corso regolarmente inserito nel piano di studi della facoltà;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia ed istituzioni dell'Islam della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della stessa facoltà dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Islam della stessa facoltà dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **308**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Trinità e di S. Giovanni Battista, in Civitella Roveto.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aquino, Sora e Pontecorvo 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie della SS. Trinità, in frazione Meta del comune di Civitella Roveto (L'Aquila), e di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **309**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in Pieve Emanuele.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 30 settembre 1971, integrato con altro decreto e due dichiarazioni rispettivamente in data 14, 18 e 21 aprile 1975, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in Pieve Emanuele (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **310**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa delle figlie della carità, in Lauro.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa delle figlie della carità, in Lauro (Avellino), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **311**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione «Istituto Papa Giovanni XXIII», in Serra d'Aiello.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Istituto Papa Giovanni XXIII », in Serra d'Aiello (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale « RP 108 », « RP 109 », « RP 110 », « RP 111 » e « RP 112 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I rimorchiatori di uso locale « RP 108 », « RP 109 », « RP 110 », « RP 111 » e « RP 112 », sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 24 febbraio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1976

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 263

(5708)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Pulsano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pulsano (Taranto), al quale la legge assegna 20 membri, risultava composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Nella riunione del 21 luglio 1975 il consiglio comunale provvedeva alla convalida degli eletti.

Nelle successive riunioni del 9 e 16 agosto e 5 e 7 novembre 1975 il consiglio non riusciva ad esprimere, come per legge, gli organi di amministrazione, per mancanza del numero legale dei consiglieri richiesto per la validità delle votazioni.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 10 novembre 1975, n. 13434/Gab. notificato a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per il 12 e 13 novembre scorso, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicata diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Nella seduta del 13 novembre 1975 il consesso decideva, peraltro, di riunirsi il 17 novembre successivo.

Anche tale ultima riunione aveva esito negativo per mancanza del numero legale.

Il citato aggiornamento della seduta del consiglio al 17 novembre 1975 veniva, peraltro, ritenuto illegittimo dalla sezione provinciale di controllo con decisione n. 88 in data 19 novembre 1975.

Il prefetto considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Pulsano (Taranto), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 gennaio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Gorgoglione.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Pulsano (Taranto), non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 gennaio 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pulsano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Gorgoglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1976

LEONE

COSSIGA

(5891)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Emissione di un francobollo ordinario avente come soggetto Gaspare Spontini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: Le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974, con cui è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui cinque appartenenti alla serie « Ritratti di artisti italiani »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel suddetto anno, un altro valore della suddetta serie, avente come soggetto Gaspare Spontini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1339 del 14 febbraio 1975;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1975, di un francobollo ordinario, appartenente alla serie « Ritratti di artisti italiani » e avente come soggetto Gaspare Spontini.

Con successivo decreto verranno indicati il valore e le caratteristiche del francobollo di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 222

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1346 del 16 aprile 1975;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea », nei valori da L. 100 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: L. 100, quindici milioni di esemplari; L. 150, otto milioni di esemplari; colori: policromia (4 colori); foglio: 50 esemplari.

Le vignette riproducono, racchiusi da due fili di cornice, due particolari di opere rappresentative della pittura italiana; per il valore da L. 100, « La Flagellazione di Cristo » del Caravaggio (Napoli, chiesa di San Domenico Maggiore); per il valore da L. 150, « L'Angelo appare ad Agar ed Ismaele nel deserto » di G.B. Tiepolo (Venezia, scuola di San Rocco).

Tra i due fili di cornice, in alto, la leggenda « EUROPA » ed il simbolo della C.E.P.T.; in basso, la parola « ITALIA » seguita dall'indicazione del valore, « L. 100 » e « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 220

(5903)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1974 (saldo I.N.P.S. per l'anno 1974).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli enti pevidenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 18 giugno 1974, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 14 miliardi per l'anno 1974, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, quale saldo del contributo per l'anno 1974, la somma di L. 2.899.750.011;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1974;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'articolo 9, lettera *a*), in conseguenza deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 18 giugno 1974;

Vista la variazione in aumento di L. 2.899.750.011, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975, cap. 2598, con decreto del Ministero del tesoro n. 158578 del 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 23, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 2.899.750.011 del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, quale saldo per l'anno 1974, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1974, secondo il piano seguente.

E' autorizzata la spesa relativa sul cap. 2598 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975:

Piemonte	L.	212.517.935
Lombardia	»	341.232.075
Veneto	»	112.163.130
Liguria	»	83.638.225
Emilia-Romagna	»	184.205.825
Toscana	»	151.618.955
Umbria	»	48.791.555
Marche	»	73.929.965
Lazio	»	192.045.010
Abruzzi	L.	77.590.340
Molise	»	26.009.345
Campania	»	331.181.830
Puglia	»	242.792.300
Basilicata	»	47.496.695
Calabria	»	147.960.850
Valle d'Aosta	»	8.335.840
Trento	»	26.302.940
Bolzano	»	26.679.320
Friuli-Venezia Giulia	»	58.874.355
Sicilia	»	318.299.410
Sardegna	»	108.084.110
Totale	L.	2.899.750.010

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975 con la emissione di ordinativi diretti per complessive L. 2.899.750.011 (duemiliardiottocentonovantanovemilionisettecentocinquantamilaundici) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 1.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali o centrali e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore dell'ente creditore.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 232

(5895)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale e nomina di un sindaco supplente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284 con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'E.F.I.M.;

Considerato che il dott. Giuseppe Di Giovanni nominato sindaco effettivo dell'E.F.I.M. in data 16 ottobre 1975 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Di Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Amedeo Albino D'Alessandro, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, è nominato sindaco effettivo dello stesso ente in sostituzione del dott. Giuseppe Di Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Nicotra, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, è nominato sindaco supplente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in sostituzione del dott. Amedeo Albino D'Alessandro, nominato sindaco effettivo dello stesso ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: Bisaglia

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1976.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di cinque vitigni ad uve da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino sono iscritti nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Fertilia n.;
2) Flavis b.;
3) Italica b.;
4) Nigra n.;
5) Prodest n.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1976

Il Ministro: Marcora

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la « disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo unico

L'on. dott. Primo Lucchesi, Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 2 Marina, foglio n. 5

(5602)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1975 (contributo I.N.P.S. per l'anno 1975).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) da contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 10 luglio 1975, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 16 miliardi per l'anno 1975, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza socia-

le ha versato al bilancio dello Stato, quale contributo per il secondo semestre 1975, la somma di lire 13.100.000.000 (tredicimiliardicentomilioni);

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1975;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 10 luglio 1975;

Vista la variazione in aumento di L. 13.100.000.000, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975, cap. 2598, con decreto del Ministero del tesoro n. 106024 del 2 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1976, registro n. 9, foglio n. 14;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 13.100.000.000 (tredicimiliardicentomilioni) del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, quale contributo per l'anno 1975, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per il finanziamento del piano relativo all'anno 1975, secondo il piano seguente:

Piemonte	L.	961.048.130
Lombardia	»	1.545.287.945
Veneto	»	873.539.230
Liguria	»	375.871.070
Emilia-Romagna	»	831.176.355
Toscana	»	683.651.930
Umbria	»	221.090.870
Marche	»	332.940.125
Lazio	»	870.840.690
Abruzzi	»	353.991.105
Molise	»	118.425.225
Campania	»	1.512.585.420
Puglia	»	1.030.764.205
Basilicata	»	242.465.725
Calabria	»	722.020.160
Sicilia	»	1.451.601.710
Sardegna	»	460.453.900
Valle d'Aosta	»	35.310.215
Provincia di Bolzano	»	111.728.885
Provincia di Trento	»	98.799.740
Friuli-Venezia Giulia	»	266.407.365
Totale	L.	13.100.000.000

La spesa relativa è autorizzata sul cap. 2598 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975.

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598/*R* dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975 con la emissione di ordinativi diretti per complessive L. 13.100.000.000 (tredicimiliardicentomilioni) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonchè delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 1.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali e centrali e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore dell'ente creditore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 369

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5989)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5990)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 30 novembre 1974;

Considerato che le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e conseguentemente le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dei dipendenti della ditta di cui trattasi hanno avuto inizio il 1° settembre 1974;

Ritenuta la necessità di modificare la data di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 settembre 1975 in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° settembre 1974.

Il presente decreto sostituisce quello datato 4 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Inclusione di comuni nelle zone di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione dei comuni ad una delle zone di controllo, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Visto il parere espresso in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 10 febbraio 1976;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dello inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona *A* di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

Provincia di Bergamo:

Calusco d'Adda - Fara Gera d'Adda - Levate;

Provincia di Como:

Valmadrera;

Provincia di Forlì:

S. Arcangelo di Romagna;

Provincia di Gorizia:

Monfalcone;

Provincia di Messina:

Milazzo - San Filippo del Mela - Pace del Mela - Santa Lucia del Mela;

Provincia di Parma:

Solignano;

Provincia di Pescara:

Scafa;

Provincia di Siracusa:

Melilli;

Provincia di Varese:

Albizzate.

Art. 2.

E' trasferito dalla zona *A* alla zona *B* il seguente comune:

Provincia di Milano:

Cinisello Balsamo.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 17 marzo 1970, n. 105, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Pascone-S. Antonio Antonelli », che si diparte dalla strada statale n. 74, nell'abitato di Pietrastornina e termina sulla strada provinciale n. 2 nei pressi della contrada Starza, dell'estesa di km 3 + 000;

Visto il voto 9 dicembre 1975, n. 662, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 3 + 000, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Trasferimento della sede sociale da Roma a Milano della Società azionaria fiduciaria « S.A.F. » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1947, con il quale la Società azionaria fiduciaria « S.A.F. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 19 giugno 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede sociale in Milano, nonchè la successiva comunicazione-istanza 18 novembre 1975;

Accertata altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione del citato decreto ministeriale 15 marzo 1947;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto ministeriale 15 marzo 1947, si intende riferita alla Società azionaria fiduciaria « S.A.F. », con sede in Milano anzichè in Roma.

E' fatta salva, comunque, la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r. l. « Mazzini », in Casoria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza del tribunale di Napoli in data 1-10 gennaio 1976 è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Mazzini », con sede in Casoria (Napoli), in liquidazione ordinaria;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Mazzini », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Gennaro Incoronato in data 25 gennaio 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Montuori Vincenzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(5905)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per l'attuazione obbligatoria dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 1975, concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per l'attuazione obbligatoria dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti disposti obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1976, pone a disposizione dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti determinati secondo i seguenti parametri di spesa:

1) L. 200 (duecento) per ogni bovino, bufalino o equino vaccinato;

2) L. 100 (cento) per ogni suino vaccinato;

3) L. 150 (centocinquanta) per ogni ovino o caprino vaccinato;

4) L. 400 (quattrocento) per ogni cane vaccinato;

5) L. 2300 (duemilatrecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi vaccinati è compreso tra uno e cinque;

6) L. 2100 (duemilacento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi vaccinati è compreso tra sei e venti; quando il numero dei capi vaccinati è superiore a venti non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 2500 (duemilacinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 2).

Art. 2.

I presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario ed i veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale con propri decreti fissano i compensi per i veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti di cui all'art. 1, eventualmente differenziati anche limitatamente a comprensori territoriali determinati, tenuto conto della densità degli animali, del rapporto numerico delle diverse specie, della consistenza media e della dislocazione degli allevamenti.

Le variazioni dei parametri di cui all'art. 1 non dovranno comunque comportare una spesa complessiva superiore al fondo messo a disposizione dal Ministero della sanità.

Copia di ogni decreto regionale o provinciale dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato in premessa, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: Dal Falco

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1976.

Proroga del termine dell'entrata in vigore dei modelli di bollettario buoni acquisto per enti ed aziende autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 20 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976, con il quale sono stati approvati i modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le aziende autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie;

Considerata la opportunità di prorogare il termine dell'entrata in vigore di tali modelli in relazione alle sopravvenute difficoltà di stampa dei bollettari;

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Il termine per l'entrata in vigore dei modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie, già fissato con decreto 20 aprile 1976 al 1° giugno 1976, è prorogato al 1° settembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1976

Il Ministro: Dal Falco

(6079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5925)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma (prima cattedra di storia della filosofia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma e vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di storia della filosofia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Frisia » i risultati di analisi aggiornate ed a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1568, la Società p.a. Fonti acque minerali, con sede legale e stabilimento in Piuro (Sondrio), via Nazionale, 104, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Frisia » di cui ai decreti ministeriali 15 maggio 1972, numeri 1266 e 1267, i risultati delle anilisi chimica e batteriologica aggiornate ed a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

(6005)

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Messina ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1565, l'istituto di igiene della Università di Messina è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e fisico-chimiche particolareggiate di acque minerali.

(5870)

Autorizzazione alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » ed all'uso di recipienti da mezzo litro

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1566, la S.r.l. Acque minerali Ramiola S.A.M.I.R., in Ramiola di Medesano (Parma), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Aemilia » di cui ai decreti ministeriali 9 gennaio 1971, n. 1136 e n. 1137, e ad usare, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, recipienti di vetro della capacità convenzionale di mezzo litro.

(6002)

Autorizzazione alla miscelazione delle polle n. 1 e n. 2 dell'acqua minerale « S. Luigi »

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1570, il sig. Nino Grassi, domiciliato in Barni (Como), via C. Colombo, 70, è stato autorizzato ad utilizzare, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata « S. Luigi », l'acqua minerale della polla denominata n. 2 miscelata con quella della polla n. 1, già autorizzata con decreti ministeriali 4 settembre 1961, n. 760 e n. 761 e 10 giugno 1974, n. 1482.

Sulle etichette saranno riportati i risultati delle nuove analisi chimica e batteriologica.

(6001)

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale « Fonte Mura » in recipienti di vetro della capacità di litri uno e mezzo e ad applicare sui recipienti uno stampato accessorio.

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1569, la Società p.a. Fonte Mura Alpe di Poti, in Arezzo, piazza Guido Monaco, 5/5, già autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Mura » con decreti ministeriali 13 giugno 1970, n. 1101 e n. 1102, è stata autorizzata alla vendita della suddetta acqua minerale, anche in recipienti della capacità di litri uno e mezzo e ad applicare sui recipienti uno stampato accessorio.

(6004)

Autorizzazione alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede » ed all'uso di recipienti di vetro della capacità di mezzo litro.

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1567, la Società acqua minerale Ramiola S.A.M.I.R. S.r.l., in Ramiola di Medesano (Parma), è stata autorizzata ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale denominata « Madonna della Mercede » di cui ai decreti ministeriali 30 marzo 1973, n. 1364 e n. 1365, e ad usare, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, recipienti di vetro della capacità convenzionale di mezzo litro.

(6003)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Primin dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Primin, concessa alla impresa Ciba-Geigy S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5995)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Saturnal dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Saturnal concessa all'impresa Schering S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5996)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Netzmittel polvere dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Netzmittel polvere concessa all'impresa Chimiberg S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5997)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Ponsacco (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231/M)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238/M)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243/M)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 maggio 1976, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230/M)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233/M)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235/M)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236/M)

Autorizzazione al comune di Brandico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, il comune di Brandico (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237/M)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.126.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241/M)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Lerrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Casanova Lerrone (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244/M)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245/M)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247/M)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Malagnino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248/M)

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2249/M)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252/M)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253/M)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255/M)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256/M)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257/M)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258/M)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259/M)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261/M)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262/M)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 107.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239/M)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Tanaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Cerro Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250/M)

Autorizzazione al comune di Pinarolo Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Pinarolo Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 20 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840 —	840 —	839,9	840 —	840 —	840 —	840,20	840 —	840 —	840 —
Dollaro canadese	857,30	857,30	859,50	857,30	857,47	857,25	857,50	857,30	857,30	857,50
Franco svizzero	338,90	338,90	339,50	338,90	339,59	338,85	339,42	338,90	338,90	338,90
Corona danese	138,53	138,53	138,80	138,53	138,54	138,50	138,58	138,53	138,53	138,53
Corona norvegese	153,08	153,08	153,50	153,08	153,14	153,05	153,10	153,08	153,08	153,10
Corona svedese	190,18	190,18	190,50	190,18	190,21	190,15	190,25	190,18	190,18	190,20
Fiorino olandese	308,75	308,75	308,70	308,75	308,82	308,70	308,70	308,75	308,75	308,75
Franco belga	21,424	21,424	21,48	21,424	21,43	21,40	21,4175	21,4240	21,4240	21,40
Franco francese	178,53	178,53	178,50	178,53	178,60	178,50	178,55	178,53	178,53	178,55
Lira sterlina	1514,20	1514,20	1516 —	1514,20	1514,94	1514,15	1516 —	1514,20	1514,20	1514,20
Marco germanico	327,15	327,15	328,20	327,15	327,42	327,10	327,40	327,15	327,15	327,15
Scellino austriaco	45,715	45,715	45,75	45,715	45,75	45,70	45,7450	45,7150	45,7150	45,70
Escudo portoghese	27,86	27,86	27,95	27,86	27,86	27,85	27,88	27,88	27,86	27,85
Peseta spagnola	12,415	12,415	12,45	12,415	12,42	12,40	12,4225	12,4150	12,4130	12,40
Yen giapponese	2,809	2,809	2,82	2,809	2,80	2,78	2,8080	2,8090	2,8090	2,80

Media dei titoli del 20 maggio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	91,775
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	87,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83 —
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,350
» poliennali 7 % 1978	90,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1976

Valuta	
Dollaro USA	840,10
Dollaro canadese	857,40
Franco svizzero	339,16
Corona danese	138,55
Corona norvegese	153,09
Corona svedese	190,215
Fiorino olandese	308,725
Franco belga	21,421
Franco francese	178,54
Lira sterlina	1515,10
Marco germanico	327,275
Scellino austriaco	45,73
Escudo portoghese	27,87
Peseta spagnola	12,419
Yen giapponese	2,808

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5350 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 1250;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5351 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 8750;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5352 Mod. 25-*A*. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 2250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno pagate a chi di ragione le cedole stesse, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5492)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2903, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 17 aprile 1973, n. 182.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle deliberazioni consiliari 6 marzo 1974, n. 243, 28 maggio 1974, n. 252-*bis* e 31 ottobre 1974, n. 277.

(6015)

Approvazione del piano di zona del comune di Comazzo

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2055, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Comazzo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5949)

Approvazione del piano di zona del comune di Solbiate Olona

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2149, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Solbiate Olona (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5951)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalmaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2152, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casalmaggiore (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5958)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'approvazione del piano di zona del comune di Dervio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976, all'inizio del primo comma, dove è scritto: « Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976 n. *1790*, ... » leggasi: « Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. *1796*, ... ».

(6016)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Tropea

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 aprile 1975, n. 574, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 418, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Tropea (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 8 marzo 1973, n. 72.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5290)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zaccanopoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 aprile 1975, n. 573, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 419, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zaccanopoli (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 27 maggio 1970, n. 12.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dello art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6013)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zungri

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 aprile 1975, n. 571, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 420, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Zungri (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 21 febbraio 1970, n. 5.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dello art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6014)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venticinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Firenze;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venticinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Firenze e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

A) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

B) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925 e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 700, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 700, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 700;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Art. 12.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate «vigilatrici penitenziarie» in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1976
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 181

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . nata a . provincia di . il . . (giorno, mese ed anno) . . domiciliata in . . provincia di . via . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Firenze.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria) . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, .

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(6021)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai cittadini in possesso del diploma di laurea in ingegneria;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 14/75 del 5 novembre 1975, concernente il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divizione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova facoltativa di lingua estera (scritta e colloquio) ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni:

elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; linea elastica delle travi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato. Dimensionamento di strutture, di funi metalliche e di elementi portanti di macchine di sollevamento e di trasporto;

b) fisica tecnica:

trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, recupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria; impianti di illuminazione.

Colloquio:

il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

elettrotecnica: elettrotecnica generale. Sistemi elettrici monofasi e polifasi. Macchine elettriche (generatori, trasformatori, motori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori). Strumenti di misure industriali. Cavi e apparecchiature elettriche. Problemi di isolamento e di protezione di impianti elettrici;

meccanica applicata: macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo e di legislazione mineraria.

Colloquio di lingua estera, obbligatorio, a scelta del candidato tra il francese, lo spagnuolo, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera: francese, inglese, spagnuolo o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio;

a) Prova scritta:

la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

b) Colloquio:

il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 24 e 25 settembre 1976, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove scritte facoltative di lingua estera avranno luogo in Roma nei giorni 27 e 28 settembre 1976, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, Direzione generale degli affari generali, via Molise n. 2, primo piano, stanza 31.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa scritta ed orale di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri in prova (par. 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 18.

Il Ministero ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 385

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e del l'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

8) di scegliere il . . . . (6) per la prova obbligatoria di lingua straniera;

9) di accettare qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso una pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese o inglese o spagnuolo o tedesco.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5454)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento laureati, non piloti, dell'Aeronautica militare per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	—
ruolo ingegneri	15
ruolo fisici specialità geofisici .	5
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	8
Corpo sanitario aeronautico	73

I posti messi a concorso nel Corpo del Genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità costruzioni aeromeccaniche	7
specialità elettronici	8

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente articolo 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria elettronica, ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1) nel ruolo ingegneri, specialità elettronici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto Universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie.

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e attitudinale al servizio, di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di primo ottimo, secondo buono, terzo sufficiente.

I concorrenti durante il periodo, in cui resteranno a disposizione dell'Autorità aeronautica, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 700 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente articolo 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti stabiliti dal presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni corpo, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

ruolo fisici, specialità geofisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

per il ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche, i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di primo ottimo, secondo buono, terzo sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 6,6 punti per laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) 1 punto ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) da 0,1 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla Commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione in medicina e chirurgia).

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederà alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che, per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei, agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto alla ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

I giovani invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le Autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 8

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di . . abitante a (1) . . (provincia di . .) via . . n. . . numero codice postale . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . ruolo specialità (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università, o Istituto, di . . nell'anno (5) . .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . .);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . .,
2) . .,
3) . .,
ecc. .

Data, .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (9) .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza Armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1976.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(5856)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi venti posti di manovale in prova per le esigenze dei compartimenti di Verona e Bologna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte della Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/17799 del 17 febbraio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 16 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

Compartimento	Numero dei posti
Verona	10
Bologna	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui al precedente comma 1), dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a cause di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti per i quali non sono previsti posti a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) l'età, deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40), riportate al successivo comma;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 1068, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificandone altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di manovale nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta per ogni singolo compartimento saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la suddetta prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non e consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali sul bollo.

La graduatoria per ciascun compartimento verrà compilata sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova d'esame, e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nello ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati ed invalidi civili;

12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di manovale.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei, potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla direzione compartimentale per la quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche ad altro compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 16 *Trasporti, foglio n.* 258

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso . . . . . ., cap., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . *chiede di essere* ammesso a partecipare al concorso a venti posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1976, n. 621, per i posti stabiliti per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di recapito dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altra domanda di partecipazione all'attuale concorso;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da parte delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(5747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Con decreto 1° giugno 1976, n. 02069, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Lecce:

A) *Farmacie urbane*:

comune di: Collepasso (2ª sede), Racale (2ª sede, di nuova istituzione); Tuglie (1ª sede).

B) *Farmacie rurali*:

comune di: Alessano (frazione Montesardo); Carpignano Salentino (frazione Serrano); Castrì di Lecce; Castrignano del Capo (frazione Marina di Leuca); Castrignano del Capo (frazione Giuliano, di nuova istituzione); Martignano; Morciano di Leuca (frazione Barbarano); Ortelle; Palmariggi; Sannicola (frazione Chiesanova); Sannicola (frazione S. Simone); Ugento (frazione Gemini).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso scade alle ore 12 del giorno 30 settembre 1976.

(6111)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(6042)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(6043)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e ad un posto di assistente della sezione autonoma di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(6032)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso riservato ad un posto di assistente medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(6033)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(6031)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(6034)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(6035)

OSPEDALE « B. V. DELLA MISERICORDIA » DI CASTELNOVO SOTTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione si riserva la facoltà di annullare il presente concorso nel caso venga espresso parere negativo da parte dell'assessorato regionale alla sanità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelnovo Sotto (Reggio Emilia).

(6036)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI « S. GIOVANNI BATTISTA » DI ZAGAROLO

Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zagarolo (Roma).

(6038)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leonforte (Enna).

(6039)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761370)